

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	643
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste (3430)	643
PRESIDENTE	643, 644, 645
BELCI	644
FRANCO RAFFAELE	644
MACCHIAVELLI	645
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	645
VERONESI, <i>Relatore</i>	643
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme modificative e aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3448)	645
PRESIDENTE	645, 646
FABBI RICCARDO, <i>Relatore</i>	645
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto posteografici (3447)	646
PRESIDENTE, <i>ff. Relatore</i>	646
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	647

La seduta comincia alle 10.

CALVARESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sinesio e Viale.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste (3430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste » (3430).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. L'onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*, Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, intende ripianare la situazione economico-finanziaria dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste per evitare che l'attività di detta Azienda possa essere pregiudicata prima che si costituisca l'ente

del porto di Trieste previsto dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Bisogna considerare che l'Azienda, allo scopo di contenere il regresso delle attività portuali triestine in continua contrazione a causa della perdita del retroterra e alle deviazioni del traffico internazionale verso altri porti, ha dovuto procedere all'aggiornamento delle proprie tariffe portuali portandole al livello necessario per coprire il costo dei servizi. Quest'ultimo infatti è andato continuamente aumentando soprattutto per il sempre crescente onere retributivo del personale, sia di quello direttamente dipendente sia di quello delle Compagnie portuali. Questa situazione, prolungandosi nel tempo, ha causato l'accumulo dei disavanzi che ammontavano, alla fine di settembre, a ben 1 miliardo 600 milioni. Tale indebitamento non si è potuto evitare nonostante l'accresciuta contribuzione da parte del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, prima, ed, attualmente, del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia. Proprio al fine di porre riparo a questo stato di cose divenuto ormai insostenibile, è stato predisposto il disegno di legge n. 3430 il quale, con l'articolo 1, prevede un contributo *una tantum* di 2.000 milioni che si aggiungono al contributo annuo di 1.500 milioni normalmente corrisposto all'Azienda a carico dei fondi a disposizione per l'esigenze di quel territorio. Questo contributo straordinario ha due scopi: primo, sopperire il ripianamento dei disavanzi pregressi; secondo, costituire un « fondo di manovra » capace di assicurare il pareggio del bilancio del 1966 affinché non si verificino squilibri quando si avrà il passaggio della gestione all'istituendo Ente del porto di Trieste. L'articolo 2 indica la copertura. Tale articolo ha dato motivo alla Commissione bilancio di ricordare a noi la necessità di approvare il provvedimento entro il 31 dicembre 1966 per evitare che il denaro accantonato nel fondo di riserva del Ministero del tesoro « vada in economia ». L'articolo 3, infine, serve per ovviare ad un errore materiale verificatosi in sede di predisposizione della legge 19 marzo 1955, n. 112 (legge che con l'articolo 4 convertì in contributi a fondo perduto l'ammontare dei finanziamenti concessi dal Governo militare alleato all'Azienda stessa), correggendo appunto l'importo di 2.600 in 3.013 milioni.

Queste dunque le ragioni per le quali sono favorevole al disegno di legge e ne sollecito l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BELCI. Desidero ringraziare il Relatore per l'esauriente relazione. Sottolineo anch'io lo sforzo che lo Stato italiano ha fatto dal 1954 ad oggi in favore del porto di Trieste per mantenerne competitive le tariffe nei confronti dei porti jugoslavi e dei porti della Germania federale. Il contributo del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, prima, ed, ora, del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, ammonta ad 11 miliardi in 12 anni (dal 1954 al 1966), cui si aggiungono 4.500 milioni di dotazione della Commissione speciale per l'incremento dei traffici che opera in favore del porto di Trieste. Malgrado questo notevole sforzo non si è riusciti però ad evitare l'accumulo di notevoli disavanzi a causa dell'eccezionale lievitazione dei costi verificatasi in questi ultimi anni. Si è resa così necessaria la concessione di un contributo *una tantum* di 2.000 milioni. Va sottolineato il fatto che la copertura dei disavanzi è progettata fino al 31 dicembre 1966 proprio in previsione della istituzione nel 1967 dell'Ente del porto di Trieste. Si vuole così concludere una triste vicenda di antica data che ha colpito l'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste nella speranza che l'istituendo Ente del porto di Trieste sia in grado di mantenere l'attività del porto ad un livello tale da « reggere » alla serrata concorrenza che esiste nel campo dei trasporti marittimi. Questo dunque il motivo per il quale sollecito la rapida approvazione del provvedimento.

FRANCO RAFFAELE. Il problema dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste non può essere risolto con provvedimenti tampone. Per questo motivo daremo voto favorevole al disegno di legge con l'intesa di affrontare il più presto possibile la famosa legge dell'Ente del porto di Trieste che dovrebbe regolare organicamente tutto il sistema del porto di Trieste anche al fine di migliorarne le attrezzature e renderle competitive. Non bisogna scordare l'enorme peso che questo porto ha per l'economia del Friuli-Venezia Giulia ed è necessario, pertanto, provvedere con misure capaci di mantenerne alta la tradizione e tali da dare lavoro alle maestranze e alle industrie che vivono attorno ad esso superando così la crisi del momento.

Daremo dunque voto favorevole al disegno di legge con l'impegno di affrontare,

quanto prima, la legge dell'Ente del porto di Trieste, modificando quella presentata dal Governo.

MACCHIAVELLI. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Nel prendere atto dell'adesione unanime dei componenti la Commissione al disegno di legge d'iniziativa governativa, non posso associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Franco Raffaele circa la necessità di modificare il disegno di legge relativo all'istituzione dell'Ente del porto di Trieste. Mi associo invece al voto espresso dalla Commissione di discutere quanto prima questo disegno di legge che regolerà in modo organico la futura attività del porto di Trieste, che tanta importanza ha nei traffici internazionali e che rappresenta uno dei cardini dell'economia della intera regione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 2.000 milioni di lire a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste per la sistemazione della situazione economico-finanziaria dell'Azienda stessa.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 112, è sostituito, con effetto dal 31 marzo 1955, col seguente:

« I mutui di 3.013, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato,

rispettivamente ai Magazzini generali, alla Azienda comunale elettrica, gas ed acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente fiera di Trieste, sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3448).

La IX Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

L'onorevole Fabbri Riccardo ha facoltà di svolgere la relazione.

FABBRI RICCARDO. *Relatore* Con il disegno di legge oggi al nostro esame viene previsto all'articolo 1 che vanno compresi tra gli alloggi da cedere in proprietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, anche quelli costruiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a norma della legge 30 giugno 1959, n. 477, mentre con l'articolo 2 viene stabilito che la quota di riserva degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, attualmente fissata nel 20 per cento degli alloggi stessi, sia ridotta ad una quota inferiore, da determinarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in misura comunque non superiore al 10 per cento. Circa l'articolo 1, si fa presente che la norma è apparsa

necessaria, in quanto l'esclusione della cessione in proprietà degli alloggi costruiti in base alla citata legge 30 giugno 1959, n. 477, non era determinata da ragioni particolari, ma conseguiva soltanto alla circostanza che detta legge era intervenuta successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959, onde quest'ultimo non poteva ovviamente indicare i predetti alloggi tra quelli soggetti a riscatto. Circa l'articolo 2, occorre premettere che gli alloggi esclusi dalla cessione in proprietà, in base alla predetta aliquota di riserva (20 per cento) ammontano a n. 820 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a n. 268 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ora si è constatato che, in concreto, tale numero risulta largamente eccedente rispetto alle esigenze delle due Aziende, anche perchè parte delle esigenze dell'Amministrazione sono soddisfatte con gli alloggi che già risultano esclusi dalla cessione in proprietà perchè ubicati negli stessi immobili dove hanno sede uffici dell'Amministrazione (292 per le Poste e telecomunicazioni e 570 per la Azienda di Stato per i servizi telefonici), per cui, su conforme parere del consiglio d'amministrazione, si è riconosciuta l'opportunità di apportarvi una riduzione. Non si è per altro ritenuto di prefissare l'aliquota di riduzione dell'attuale riserva, pur stabilendo che essa debba essere, quanto meno, dimezzata; è stata invece ravvisata l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di valutare quali in concreto siano le necessità della Amministrazione.

Per questi motivi propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 1, punto 3); del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III, del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprili

le 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477 ».

(È approvato).

ART. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 gli alloggi economici compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle necessità delle Aziende stesse.

La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici (3447).

PRESIDENTE, f.f. *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici » (3447).

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Armato, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Istituto postelegrafonici, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei conti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Bisogna tener presente che l'articolo 15 della legge n. 259 del 1958,

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1966

fa obbligo di modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione degli enti sottoposti a tale controllo, onde escludere da essi i rappresentanti della Corte dei conti. Benché quest'ultima disposizione non vincoli gli organi disciplinati da provvedimenti legislativi, sembra opportuno procedere a tale modifica per la composizione del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici. A questo fine è stato predisposto l'articolo unico del disegno di legge, che modifica il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, relativo alla composizione del Collegio dei revisori di tale istituto, includendovi un rappresentante del Ministero del bilancio (ministero che si ritiene qualificato allo scopo) in sostituzione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Concludo, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:

di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;

di un rappresentante del Ministero del bilancio;

di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera f) del precedente articolo 4 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: Disegno di legge: « Concessione di un con-

tributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste » (3430).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici » (3447).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3448).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Baldani Guerra, Battistella, Belci, Bigi, Canestrari, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Giacchini, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Rubeo, Sammartino, Santagati, Veronesi.

Sono in congedo: Sinesio e Viale.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO